

Roma, 27 febbraio 2020

Prot. SS/2020/130

Care Colleghe e cari Colleghi,

nella giornata di ieri, il Ministero della salute ha adottato il Decreto ministeriale 26 febbraio 2020, con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza riferito alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster.

Lo schema di ordinanza regionale, in particolare, prevede che chiunque, negli ultimi quattordici giorni, abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico identificate dall'OMS oppure nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus è tenuto a comunicare tale circostanza al proprio Medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta. La Regione dovrà, quindi, fornire al Medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta i riferimenti dell'operatore di Sanità Pubblica e/o i servizi di Sanità Pubblica competenti per territorio e le modalità di tale trasmissione.

Da quel momento l'operatore di Sanità Pubblica e/o i servizi di Sanità Pubblica competenti per territorio, quindi, hanno il compito di provvedere alla prescrizione della permanenza domiciliare, nel modo che segue:

- a. ricevuta la segnalazione contattano telefonicamente l'interessato al fine di assumere informazioni dettagliate per una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
- b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, illustrano all'interessato le misure da adottare e ne informano il Medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito, anche ai fini del rilascio dell'eventuale certificazione ai fini INPS (secondo modalità coerentemente definite a livello regionale);
- c. nel caso in cui sia necessaria la certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, procedono a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al Medico di medicina generale/pediatra di libera scelta, in cui attestano che, per motivi di sanità pubblica, l'interessato è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine.

Il medico di medicina generale, come previsto dal messaggio INPS.HERMES.25/02/2020.0000716, dovrà riportare nella certificazione di malattia "diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell'attuale fase di emergenza (ad esempio, codice nosologico V29.0, quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.)" e il medico dovrà indicare nel campo editabile "in fase di verifica".

Nello stesso campo va riportata una dicitura aggiuntiva con cui specifica:

- che essa è rilasciata "**per documentati motivi derivanti dal provvedimento prot. n. _____ del _____**" (facendo riferimento agli estremi che identificano l'informativa resa al Medico di medicina generale dall'operatore di Sanità Pubblica e/o dai servizi di Sanità Pubblica competenti per territorio);
- oppure, in assenza di riferimenti specificamente identificativi dell'informativa (suo numero protocollo e data), che essa è rilasciata "**per documentati motivi derivanti dall'informativa resa dall'operatore di Sanità Pubblica _____ e/o dai servizi di Sanità Pubblica competenti per territorio¹**".

¹ Indicare Azienda Sanitaria Locale di riferimento.



Stiamo chiedendo l'adattamento urgente di tutti i gestionali, nel caso di gestionali non già adeguati ci si può attenere al sistema ATS o sistemi regionali di certificazione.

È del tutto evidente, dunque, che, con il modello di ordinanza regionale adottato dal Decreto ministeriale menzionato:

- viene definito un percorso che individua nel Medico di medicina generale un co-attore della filiera decisionale ed esecutiva;
- si evita di esporre, tuttavia, il Medico di medicina generale ai rilevanti rischi derivanti dallo svolgimento della visita domiciliare o ambulatoriale con soggetti a rischio contagio;
- si eliminano ed escludono eventuali responsabilità (amministrative, contrattuali, disciplinari e penali) che si sarebbero eventualmente imputare al Medico di medicina generale per effetto dell'adozione della certificazione pur in assenza di svolgimento della visita.

L'elemento della conoscenza diretta da parte del Professionista connesso al rilascio della certificazione, difatti, è sopperito dall'accertamento svolto, su un piano di pariteticità comunicativa ed operativa, con l'operatore di Sanità Pubblica e/o con i servizi di Sanità Pubblica competenti per territorio.

Il Segretario Generale Nazionale Fimmg

Silvestro Scotti